

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3166 del 21/06/2018
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME MONTONE NEL COMUNE DI FORLI IN LOCALITA' CA' CHIUSAROLO - VILLA ROVERE IN VIA BRULLO S/N PER USO IDROELETTRICO_FC03A0103_IDROROMAGNA S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3124 del 13/06/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la L.R. 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”,
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge 22 dicembre 1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice",
- la Legge 27 dicembre 1953, n. 959, "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l’economia montana,
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”,
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico”
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, “Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”, che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la Delibera n.8 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzione dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)”
- la Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente

dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, "D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., art. 65, comma 3 lett. c): modifiche e integrazioni alla "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po" (adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015)."

- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la determinazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.);

PREMESSO CHE:

- con la DGR n. 1657 del 27/11/2006 si è conclusa favorevolmente la procedura di Valutazione di impatto Ambientale (via), del progetto di impianto idroelettrico in località Villa Rovere-Forlì in provincia di Forlì-Cesena presentato da Soems spa (titolo iii lr 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni).
- con la DGR. n. 1470 del 15/09/2008 si è conclusa favorevolmente la procedura di screening di cui alla LR 9/99 relativa ad alcune varianti progettuali di carattere non sostanziale e definisce al punto 3.3 che le modifiche proposte si configurano come una variante non significativa alla concessione autorizzata in sede di VIA;
- è stata eseguita la valutazione di incidenza che si è conclusa favorevolmente con prescrizioni nella fase di prevalutazione, di cui alla nota del Servizio Parchi e Risorse Forestali n PG/2009/97019 del 28/04/2009;
- con DGR n. 977 del 12 luglio 2010 è stato escluso dalla ulteriore procedura di VIA il progetto di modifiche per lo spostamento del punto di connessione ENEL del progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Montone in località Villa Rovere, Comune di Forlì, già assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale" (D.G.R. n.1657 del 27/11/2006 e successivo screening per varianti DGR n. 1470 del 15/09/2008 sopra menzionati) con l'obbligo di osservare le prescrizioni ivi contenute, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, in considerazione dei modesti impatti attesi;
- con determinazione regionale n. 12440 del 05/11/2010, è stato rilasciato a IDROROMAGNA S.r.l. il provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico e irriguo, dal fiume Montone in località Cà Chiusarolo - Villa Rovere, via Brullo, sn (FC) e in località Villa Romiti, via dei Molini (FC), nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del predetto atto, con scadenza al 31/12/2015 – Pratica FC03A0103;
- con nota pervenuta in data 19/03/2015 e acquisita al protocollo n. PG/2015/0186725 del 23/03/2015, IDROROMAGNA S.r.l. ha presentato domanda di rinnovo della concessione sopracitata;
- con nota pervenuta in data 08/11/2017 e acquisita al protocollo n. PGDG/2017/001892, IDROROMAGNA S.r.l. ha trasmesso a questo servizio le integrazioni documentali richieste con nota protocollo PGDG/2017/10607 del 09/10/2017 e contestuale dichiarazione di rinuncia all'uso irriguo di Ha 50.82.76 di terreno appartenente a diversi proprietari, per antico diritto d'uso;
- con nota inviata in data 12/04/2018 e acquisita al protocollo n. PGDG/2018/0005417 IDROROMAGNA S.r.l. ha trasmesso a questo servizio relazione sullo "Stato di Fatto dell'Impianto Idroelettrico Villa Rovere"

PRESO ATTO CHE le caratteristiche del prelievo non sono variate, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi dell'impianto autorizzato risultano essere i seguenti:

- **Villa Rovere**

- salto lordo 8,9 m;
- portata massima 12.000 l/s;
- portata media 2.100 l/s;
- portata alimentazione scala pesci 120 l/s ;
- potenza nominale di concessione 164,71kW;
- potenza installata 900 kW;
- produzione attesa 686056 kWh;
- volume annuo derivato 66 Mmc
- le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Forlì, su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune foglio n. 211 mapp.li 85 aventi le seguenti coordinate geografiche UTM RER PRESA: X=737669,Y=897778, UTM RER RESTITUZIONE: X= 737696, Y= 897745 distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 211 mapp.li 563;
- **Villa Romiti**
 - salto lordo 13,4 m;
 - portata massima 1.000 l/s;
 - portata media 2.100 l/s;
 - potenza nominale di concessione 130,00kW;
 - potenza installata 385 kW;
 - produzione attesa 125940 kWh;
 - volume annuo derivato 31 Mmc
 - le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Forlì, su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 175 mapp.li 1243 aventi le seguenti coordinate geografiche UTM RER-PRESA: X= 742033,Y= 900904, UTM RER RESTITUZIONE: X= 742054, Y= 901341 distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 175 mapp.li 27;
 - il prelievo della risorsa idrica avviene dal Fiume Montone da un'antica briglia medicea ubicata nel comune di Forlì in località Villa Rovere - Cà Chiusarolo, via Brullo, sn (FC). L'opera di derivazione risulta essere comune ai due impianti idroelettrici ("Villa Rovere" e "Villa Romiti"). A valle dell'opera di derivazione vi è il canale derivatore, denominato "Schiavonia", lungo circa 6 km, che è stato scavato, per la maggior parte del suo percorso, in terra; solo in prossimità della centrale idroelettrica "Villa Romiti" è stato convogliato in una condotta, opportunamente munita di sfiatoi all'esterno, che scorre sotto il manto stradale di una lottizzazione. All'interno della centrale vi è un locale nel quale alloggiavano due turbine Francis, risalenti all'inizio del secolo, i cui automatismi sono stati completamente sostituiti e computerizzati. All'esterno del locale turbine, sopra descritto, è ubicato un canale a cielo aperto, tramite il quale l'acqua utilizzata viene restituita al fiume Montone dopo un percorso di circa 70 metri.
 - la derivazione è ubicata all'interno di un'area protetta, rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000).

CONSIDERATO CHE:

- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE:

- il Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato nell'atto concessorio di cui alla determinazione regionale n. 12440 del 05/11/2010, nella misura di 256 l/s, debba essere aggiornato ai sensi della DGR n. 2067/2015, nella misura di 0,27 mc/s (270 l/s) nel periodo estivo e 0,38 mc/s (380 l/s) nel periodo invernale.

PRESO ATTO:

- che in data 07/08/2017, con nota prot. PGDG/2017/0008426, è stata acquisita agli atti la determinazione dirigenziale n. 2217 del 21/07/2017 emessa dal Servizio Area Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con cui è stato rilasciato il nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, per il rinnovo di concessione demaniale per la derivazione di acqua pubblica dal fiume Montone ad uso idroelettrico nel comune di Forlì in località Villa Rovere - Cà Chiusarolo, via Brullo, sn (FC) con l'indicazione di prescrizioni e condizioni che la società Idroromagna S.r.l. dovrà seguire e che vengono riportate negli artt. 6 e 7 del disciplinare allegato al presente atto;
- che con nota pervenuta in data 19/02/2018 e acquisita al prot. n. PGDG/2018/0002334 il Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna ha comunicato l'esito positivo della pre-valutazione di Incidenza per la derivazione di acqua dal fiume Montone ad uso idroelettrico in comune di Forlì ricadente nel sito di rete Natura 2000 SIC IT4080009 "Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole", richiesta da questo servizio con nota prot. n. PGDG/2017/ 10744 del 11/10/2017, risultando gli interventi compatibili con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000 a " *condizione che sia rispettato il deflusso minimo vitale come previsto dal Piano regionale di tutela delle acque e che le specie arboree da mettere a dimora siano autoctone*".-
- del pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione, pari ad € 87,00;
- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2018;

DATO ATTO:

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- che il deposito cauzionale, già versato dal titolare in data 22/11/2010 nell'importo di € 3.868,07, è stato aggiornato rispetto al canone 2018 ed è stato versato il conguaglio, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nella misura di € 677,92;
- che la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della rinuncia di IDROROMAGNA S.r.l. C.F. 03757870401, con sede legale in Via dell'Arrigoni n. 308, Cesena (FC) al prelievo per l'uso irriguo in riferimento al rinnovo della concessione codice sisteb FC03A0103;
2. di riconoscere, alla Società concessionaria il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal fiume Montone, in località Cà Chiusarolo - Villa Rovere, via Brullo s/n del comune di Forlì (Fc), per uso idroelettrico, già concessa con determinazione n. 12440 del 05/11/2010;
3. di stabilire che il prelievo è esercitato con le seguenti modalità:
 - Villa Rovere: portata media di 2.100 l/s per produrre con un salto di 8,9 m, una potenza nominale di 164,71 kW;
 - Villa Romiti: portata media di 1.000 l/s in località Villa Romiti per produrre, con un salto di 13,26 m, una potenza nominale di 130 kW ;

4. di fissare il Deflusso Minimo Vitale (DMV) pari a 0,27 mc/s (270 l/s) nel periodo estivo (magg-sett) e pari a 0,38 mc/s (380 l/s) nel periodo invernale (ott-apr);
5. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2037;
6. di approvare il disciplinare allegato al presente atto che riprende il disciplinare della Determina n. 12440 del 05/11/2010 con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo, come già sottoscritto dal concessionario in data 20/06/2018;
7. di dare atto che:
 - il canone per l'utilizzo della risorsa idrica relativo all'anno 2018, fissato in € 4.192,84, è già stato versato;
 - il canone per l'occupazione dell'area demaniale con manufatto di scarico relativo all'anno 2018 è fissato in € 353,15;
 - i canoni annuali successivi al 2018, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - il deposito cauzionale, fissato in € 4.545,99, è già stato conguagliato col versamento di € 677,92;
8. di dare atto che:
 - il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
9. Il concessionario, vista la rinuncia all'uso irriguo, entro sei mesi dall'adozione del presente provvedimento, è tenuto a rimuovere le paratoie presenti lungo il canale Schiavonia e trasmettere a questo servizio la data di inizio esecuzione, la data di fine lavori e il certificato di regolare esecuzione degli stessi;
10. di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
11. di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
12. di provvedere a notificare il presente provvedimento alla richiedente attraverso posta elettronica certificata;
13. di dare atto che il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi

degli Artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;

14. di stabilire che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;

15. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;

16. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

17. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;

18. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

La Responsabile
Unità specialistica Progetto Demanio
Avv. Donatella Eleonora Bandoli
(*originale firmato digitalmente*)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da fiume Montone (codice C.I. 110100000000 7 ER) per uso idroelettrico, richiesto dal sig. Lucchi Gianluca (C.F. LCCGLC70R16C573P), in qualità di legale rappresentante p.t. della IDROROMAGNA S.r.l. c.f. 03757870401, con istanza presentata in data 19/03/2015 e protocollata con n. PG.2015.0186725 del 23/03/2015 (Prat. N. FC03A0103).

ART. 1

QUANTITATIVO E MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile con portata massima pari a mc/s 12 (12.000 l/sec), per produrre la potenza nominale totale di Kw 294,71, di cui con portata media derivabile pari a mc/s 2,1 (l/s 2.100) in località Villa Rovere nel Comune di Forlì, e di cui con portata media derivabile pari a mc/s 1,00 (l/s 1.000) in località Villa Romiti nel Comune di Forlì.

Qualora la quantità d'acqua derivata risultasse superiore a quella sopra concessa saranno applicati i provvedimenti sanzionatori ex art. 17 del T.U. di Legge n. 1775/1933.

ART.2

DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è utilizzata per produrre, con un salto di m 8,9, la potenza nominale di Kw 164,71 in località Villa Rovere e la potenza nominale di Kw 130 con un salto di m 13,4 in località Villa Romiti, per un totale complessivo di Kw 294,71, per uso idroelettrico.

ART.3

LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Villa Rovere

1. L'impianto idroelettrico Villa Rovere è stato realizzato nell'ambito delle aree contermini dell'alveo del Fiume Montone, alla sinistra orografica, in prossimità della derivazione dalla quale ha origine il canale Schiavonia, in corrispondenza dell'esistente briglia medicea in località Villa Rovere, nel comune di Forlì in località Cà Chiusarolo - Villa Rovere, via Brullo s/n del comune di Forlì (FC), su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 211, mapp.li 85 di proprietà della richiedente, avente le seguenti coordinate geografiche UTM-RER: X= 737669; Y= 897778.

Le opere di restituzione sono situate in località Cà Chiusarolo - Villa Rovere, via Brullo s/n del comune di Forlì (Fc), nel punto avente le seguenti coordinate geografiche: UTM-RER: X= 737696, Y= 897745.

La derivazione è costituita dalle seguenti opere fisse:

○ **Briglia** - posta trasversalmente al fiume Montone, consente la derivazione della portata idrica di progetto, in conformità alle prescrizioni della Concessione di Derivazione. Nel corpo della briglia è stata prevista una gaveta rettangolare, adeguatamente dimensionata a garantire rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) in alveo del fiume Montone, oltre a consentire l'alimentazione della scala di risalita dei pesci.

○ **Paratronchi galleggiante** - Il paratronchi è posto a monte della derivazione. E' costituito da corpi galleggianti uniti in serie tramite catene, vincolati lateralmente in ambo i lati al manufatto dell'opera di presa, in modo da formare una barriera, contro la quale viene trattenuto il materiale solido più voluminoso trasportato dal fiume.;

○ **Imbocco derivazione e paratoia di fiume** - La paratoia di fiume è situata a monte della vasca di carico, al fine dell'apertura e chiusura dell'alimentazione idrica all'impianto idroelettrico. La movimentazione avviene attraverso due cilindri oleodinamici fissati sulla struttura portante e vincolati alla paratoia stessa. L'azione di apertura e chiusura simultanea dei pistoni determinano il sollevamento o l'abbassamento della paratoia. La chiusura totale della paratoia consente, successivamente allo svuotamento della vasca di carico, operazioni di manutenzione e pulizia in sicurezza della derivazione e dei suoi componenti.;

- **Vasca di carico** - La vasca di carico è costituita da un manufatto in cls armato, di forma rettangolare, all'interno del quale la portata derivata viene convogliata alla condotta di adduzione interrata, passando attraverso la griglia dello sgrigliatore oleodinamico. Nella vasca di carico i sedimenti più pesanti (sabbia, sassi, ghiaia, ecc..) vengono trattenuti e periodicamente espulsi e restituiti al fiume, tramite l'apertura della paratoia disabbiatrice con successivo convogliamento attraverso il canale disabbiatore interrato;
- **Sgrigliatore oleodinamico** - Lo sgrigliatore oleodinamico è costituito da una griglia fissa, situata trasversalmente nella vasca di carico, attraverso la quale vengono trattenute foglie e ramaglie, depositate poi lateralmente tramite un nastro trasportatore automatico, in attesa di successivo smaltimento. Lo sgrigliatore è dotato di un braccio meccanico snodato, sulla cui sommità è fissato un "pettine raschiatore". Il braccio è gestito automaticamente dal sistema di automazione e movimentato da cilindri oleodinamici comandati da una centralina. Il movimento ciclico prestabilito del braccio consente al pettine di pulire la griglia e trascinare verticalmente il materiale depositato su essa, fino alla parte superiore, il quale cade all'interno del nastro trasportatore. Il ciclo automatico di pulizia della griglia, gestito dal sistema di automazione, può avvenire sia ad intervalli di tempo prestabiliti, sia in funzione della differenza di livello idrico (causata dalla presenza dei detriti trattenuti dalla griglia), letta attraverso due misuratori di livello piezometrici posti a monte e a valle della griglia;
- **Centrale di turbinamento** - L'adduzione, dalla vasca di carico alla centrale di turbinamento, avviene mediante una condotta in acciaio di 2000 mm di diametro avente lunghezza di circa 38,00 ml completamente interrata. La centrale di turbinamento è costituita da un fabbricato in calcestruzzo armato nel quale sono collocate le due turbine, aventi ognuna di esse una paratoia di macchina, la cui apertura o chiusura determina rispettivamente l'avviamento o l'arresto della turbina ad essa associata;
- **Centrale di scarico e scarico turbina** - L'acqua all'interno della centrale di turbinamento, dopo essere passata attraverso le turbine, cade per gravità all'interno di una vasca sottostante alla centrale di turbinamento e convogliata, tramite un canale interrato, allo scarico dell'impianto idroelettrico, così da restituirla al fiume Montone subito a valle della briglia;
- **Imbocco canale Schiavonia** - A valle della vasca di carico è posta la bocca di alimentazione idrica del canale Schiavonia, subito a fianco della condotta interrata, regolata da una paratoia a movimentazione meccanica e gestita dal sistema di automazione, dal quale l'operatore può azionarne l'apertura o la chiusura. Il monitoraggio del livello idrico nel canale Schiavonia avviene attraverso un misuratore piezometrico posto a circa 50 metri più a valle. Parte della portata derivata dall'opera di presa dell'impianto idroelettrico in oggetto, viene così convogliata al canale Schiavonia e, dopo un percorso di circa 6 chilometri, giunge all'opera di presa dell'impianto idroelettrico denominato "Villa Romiti".
- **Fabbricato di centrale** - Il fabbricato di centrale è costituito da una struttura in muratura ben integrata a livello paesaggistico con l'ambiente circostante. E' costituito da due locali separati, in cui nel primo sono collocate le apparecchiature elettriche di potenza, controllo ed automazione, mentre nel secondo locale è collocato il trasformatore BT/MT.
- **Scala ittica** - La scala ittica, situata a destra idraulica della briglia, è una rampa costituita a vasche realizzata interamente in massi, la quale capta, attraverso una gaveta, parte della portata, convogliandola al piede della briglia, a ridosso dello scarico della centrale. Il DMV viene garantito anche attraverso la scala ittica, predisposta a salvaguardia della fauna ittica, come da prescrizione autorizzativa.

Villa Romiti

2. Il prelievo avviene da antica briglia medicea situata in località Cà Chiusarolo - Villa Rovere, via Brullo s/n del comune di Forlì (Fc), su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 211, mapp.li 85 di proprietà della richiedente, avente le seguenti coordinate geografiche UTM-RER: X= 737669; Y= 897778, mentre il punto di "presa" sul canale Schiavonia è situato in via dei Molini in comune di Forlì (Fc), su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 175 mapp.li 1243 nel punto avente le seguenti coordinate geografiche: UTM-RER X= 742033; Y= 900904.

3. Le opere di restituzione sono situate in comune di Forlì in via dei Molini, su terreno distinto

nel NCT di detto comune al foglio n. 175 mapp.li 27, nel punto avente le seguenti coordinate geografiche: UTM-RER X= 742084; Y= 901346.

○ La centrale denominata “Villa Romiti” preleva da un antica briglia medicea posta in località Villa Rovere del comune di Forlì. L’opera di derivazione risulta essere comune ai due impianti idroelettrici (“Villa Rovere” e “Villa Romiti”). A valle dell’opera di derivazione vi è il canale derivatore, denominato “Schiavonia”, lungo circa 6 km, che è stato scavato, per la maggior parte del suo percorso, in terra; solo in prossimità della centrale idroelettrica “Villa Romiti” è stato convogliato in una condotta, opportunamente munita di sfiatatoi all’esterno, che scorre sotto il manto stradale di una lottizzazione.

All’interno della centrale vi è un locale nel quale alloggiavano due turbine Francis, risalenti all’inizio del secolo, i cui automatismi sono stati completamente sostituiti e computerizzati. All’esterno del locale turbine, sopra descritto, è ubicato un canale a cielo aperto, tramite il quale l’acqua utilizzata viene restituita al fiume Montone dopo un percorso di circa 70 metri.

4. L’occupazione demaniale e le opere devono essere conformi agli elaborati tecnici depositati presso il Servizio concedente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni riportate nel presente disciplinare.

ART. 4

PRESCRIZIONI IN FASE DI ESERCIZIO, INTERFERENZE CON OPERE E/O LAVORI IDRAULICI

1. Il concessionario dovrà utilizzare accorgimenti tali da recare minor disturbo possibile alla fauna presente nell’area. Dovrà inoltre preservare ed escludere da qualsiasi tipo di intervento gli habitat eventualmente presenti nell’area oggetto di intervento. Sono a carico del concessionario l’esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell’ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito. Qualora il corso d’acqua fosse oggetto di lavori od opere idrauliche comportanti l’incompatibilità parziale o totale del manufatto, il Concessionario provvederà a propria cura e spesa all’esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, attenendosi alle modalità ed alle direttive tecniche che il Servizio prescriverà.

2. Nell’area soggetta alla concessione il Concessionario è tenuto a eseguire, in modi e tempi consentiti dal Servizio concedente, i necessari interventi conservativi e in particolare:

- il controllo e la manutenzione dei manufatti, sia periodicamente, sia al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo;
- il taglio e la rimozione dall’ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o interferire con l’opera autorizzata, compresa la rimozione dei rami caduti;
- l’asportazione dall’ambito fluviale di detriti, legname e altri materiali intercettati dai manufatti;
- la rimozione dei sedimenti fluviali accumulati per effetto dei manufatti, con ricollocazione a valle;
- la pulizia e il ripristino dell’efficienza dei manufatti per il convogliamento delle acque meteoriche.

3. Il Servizio concedente si riserva la facoltà di prescrivere nel tempo gli ulteriori interventi di protezione cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d’acqua soggette all’influenza dei manufatti autorizzati.

4. Il Servizio concedente potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori di manutenzione e prescrivere, in ogni momento, le misure tecniche e le modalità esecutive che riterrà opportune per la miglior tutela del buon regime e della sicurezza del corso d’acqua.

5. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

6. Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d’uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dal Servizio concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a

semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

ART. 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

- 1.** È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, i beni demaniali oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare e a occupare area demaniale. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
- 2.** Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.
- 3.** Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di derivazione, che non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dimissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dimissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua.
- 4.** In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
- 5.** Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.
- 6.** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione.
- 7.** Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.
- 8.** Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.
- 9.** Il Servizio concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.
- 10.** Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
- 11.** Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale e agli addetti alla vigilanza del Servizio concedente, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni

cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

12. L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono totale a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

13. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

14. Il Concessionario è tenuto a mantenere il Deflusso Minimo Vitale (DMV) in conformità a quanto disposto nella D.G.R. n. 2067/2015: ovverosia nella misura di 0,27 mc/s (270 l/s) nel periodo estivo e 0,38 mc/s (380 l/s) nel periodo invernale.

Essendo tale DMV individuato dalla vigente normativa come "valore di riferimento" l'Amministrazione concedente potrà chiedere che lo stesso sia aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione ai sensi dell' art 95 del Dlgs n. 152/2006.

15. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

16. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dal Servizio concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

17. Ai sensi dell'art. 52 e dell'art.53 del R.D. 11/12/1933, n.1775 nonché ai sensi delle L. 27/12/1953 n. 959 e 22/12/1980 n. 925, il concessionario, a ristoro dei danni di varia natura indotti dall'esercizio idroelettrico, è soggetto anche al pagamento dei sovracani a favore dei Comuni e delle Province interessate.

ART. 6

PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA DET. N. 2217 DEL 21/07/2017

DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA ROMAGNA DA RISPETTARE IN FASE DI ESERCIZIO

1. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Agazia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC) - Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (ARPAE) i soli lavori necessari a mantenere efficiente l'opera idraulica nella sua interezza, la sezione idraulica di imbocco e di uscita della derivazione presente nell'alveo del fiume Montone, efficiente anche con tagli selettivi della vegetazione, rimozione dei sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque, come pure le opere accessorie quale la scala di risalita dei pesci.

Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente, ad eccezione del materiale lapideo, sabbia e ghiaia che deve rimanere in ambito demaniale e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'ASTePC. Questa Agazia

informando l'amministrazione concedente (ARPAE) si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.

2. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze compresa la scala di risalita dei pesci saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo 20 febbraio 12 agosto, per le quali dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al punto 2.4

lettera B.1 e B.2 del "Disciplinare Tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 SIC e ZPS (Deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del 18/05/2009)" nel quale ricade la derivazione in trattazione. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata a questa Agenzia (ASTePC) e all'amministrazione concedente ARPAE per le opportune prescrizioni.

ART. 7

CONDIZIONI GENERALI DA RISPETTARE IN CORSO DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE CONTENUTE NELLA DET. N. 2217 DEL 21/07/2017 DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE – SERVIZIO AREA ROMAGNA

1. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

2. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali.

3. Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;

4. Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito citato oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;

5. L'agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

6. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);

7. Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per la porzione di struttura edificata su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette

8. amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio (ASTePC);

9. È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le

eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;
In caso di mutamento della situazione di fatto o sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.

ART. 8

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 1.** La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2037, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto.
- 2.** La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato di prescrizioni normative in disposizioni legislative, regolamentari o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 41/2001.
- 3.** La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 9

CANONE DELLA CONCESSIONE E CAUZIONE DEFINITIVA

- 1.** Il concessionario è tenuto a corrispondere, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.
- 2.** L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi delle condizioni della concessione è pari a una annualità del canone. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del R.D. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 10

RINNOVO

- 1.** Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27,

comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2037.

2. Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 11

SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni per violazione degli obblighi e/o delle prescrizioni previste dal presente disciplinare; decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, qualora non vi provveda; destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione; mancato pagamento di due annualità del canone; decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

2. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 12

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa.

ART. 13

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 il concessionario è tenuto alla misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati installando idonea strumentazione presso il punto di prelievo e ove presente presso l'opera di restituzione. Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale. Il concessionario, allo scopo di verificare che l'entità del deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto, dovrà realizzare misure di portata a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con ARPAE e con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tali enti competenti. Entro sei mesi (6 mesi) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna ed ArpaE- Direzione Tecnica, per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche da adottare (strumentazione, localizzazione dei punti di installazione dei dispositivi di misura, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV e sul monitoraggio quantitativo dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.